

# Rapporto sul messaggio

---

numero **5400**  
data **5 novembre 2003**  
dipartimento **Finanze e economia**

---

della Commissione della legislazione  
sul messaggio 18 giugno 2003 concernente l'adeguamento di alcuni articoli della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT) all'art. 98a della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria

## 1. Premessa

Il 27 novembre 1996 il Consiglio di Stato sottoponeva al Gran Consiglio il Messaggio n. 4600, con il quale si proponeva l'adeguamento della legislazione cantonale all'art. 98a della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (in seguito OG) entrata in vigore il 15 febbraio 1992.

Si rammenta come l'art. 98a OG prescriva quanto segue:

1. I Cantoni istituiscono Autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, nella misura in cui le decisioni di quest'ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
2. Essi ne disciplinano la competenza, l'organizzazione e la procedura nell'ambito delle pertinenti disposizioni del diritto federale.
3. Il diritto di ricorrere e i motivi di ricorso devono essere garantiti almeno nella misura stabilita per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

La citata normativa ha quale scopo principale quello di assicurare la garanzia minima necessaria per una protezione giuridica equa ed uniforme in tutti i Cantoni, mirando parimenti a sgravare lo stesso Tribunale federale.

Come si ricordava nel Messaggio n. 4600, "il principio dell'istituzione di Autorità giudiziarie nella misura in cui le decisioni di quest'ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è adempiuto quando la legislazione cantonale prevede, quale ultima istanza, il Consiglio di Stato. Infatti l'Esecutivo cantonale o un'Autorità presieduta da un suo componente non possono essere considerati un'Autorità giudiziaria indipendente in virtù della ripetuta giurisprudenza del Tribunale federale."

Di conseguenza si trattava allora di introdurre il ricorso a un Tribunale contro le decisioni direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, in relazione alle quali la legislazione cantonale già non riconoscesse agli interessati la facoltà di precedentemente adire un'Autorità giudiziaria cantonale (quale ad esempio il Tribunale cantonale amministrativo, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il Tribunale della pianificazione del territorio, la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello o una Commissione cantonale di ricorso).

## 2. La problematica

Nel 1994 il Consiglio di Stato ebbe ad incaricare un apposito Gruppo di lavoro con lo scopo di esaminare l'intera legislazione cantonale e nell'intento di individuare le leggi in contrasto con il principio sancito dall'art. 98a OG, per le quali si sarebbe imposto il relativo adeguamento.

Con il Messaggio n. 4600 si ebbe dunque a sottoporre al Gran Consiglio tutta una serie di modifiche legislative, che non crediamo necessario dover riprendere nell'ambito del presente rapporto, in seguito approvate sulla base del relativo rapporto della Commissione della legislazione del 21 febbraio 1997.

Ciò che ha reso necessario la stesura del Messaggio n. 5400 è il fatto che in quell'occasione sfuggì la necessità di adattare ai nuovi presupposti dell'art. 98a OG la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT) del 23 novembre 1970. Di conseguenza nel frattempo due vertenze (l'una quella legata al Raggruppamento di Sala Capriasca, citata nel messaggio governativo ed una seconda riguardante il progetto di strada forestale e alpestre Stalètt-Pié Moretti-Baltico sui monti di Carasso, direttamente segnalata alla Commissione della legislazione dal locale Patriziato), pur ottenendo il riconoscimento della proponibilità del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, sono state da quest'ultimo rinviate al mittente con l'indicazione che i ricorsi devono prima essere sottoposti ad un'Autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale. Autorità che di fatto, a causa della citata omissione, è vacante e che il Cantone è pertanto chiamato ad istituire conformemente ai disposti dell'art. 98a OG.

### **3. La proposta**

Con il Messaggio n. 5400 si intende ovviare alla citata lacuna. Il Consiglio di Stato, a complemento di quanto già avviene per le normative generali della LRPT, quale Autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale si propone la designazione del Tribunale amministrativo. Di conseguenza, conformemente ai considerandi del messaggio ed al relativo decreto legislativo, si sottopone all'attenzione del Gran Consiglio la modifica dell'art. 13 cpv. 3 e 4 (in ambito d'approvazione del progetto di massima) e degli art. 27 cpv. 3 e 28 cpv. 1 e 2 (relativi all'approvazione definitiva delle opere di RT).

Pur non soggiacendo all'art. 98a OG, si propone inoltre la modifica dell'art. 6 cpv. 3, concernente il taglio delle piante e dei boschi nel comprensorio di RT, le cui decisioni venivano a tutt'oggi prese in modo definitivo dal Dipartimento. In questo ambito, al fine di garantire l'esistenza di due istanze di giudizio, in ossequio alla Legge concernente le competenze del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti, la decisione del Dipartimento non sarà più definitiva, ma potrà ulteriormente essere oggetto di ricorso al Consiglio di Stato.

### **4. Conclusione**

Le modifiche legislative proposte dal Consiglio di Stato consentono di colmare la lacuna legislativa esistente nell'ambito della LRPT sin dal 15 febbraio 1997, ossia dal momento in cui, in base all'art. 98a OG, il Cantone si sarebbe dovuto dotare di un'Autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza in ambito di ricorso amministrativo. Si rammenta come già due procedure giacciono tuttora sospese proprio a causa di questa situazione. Altre potrebbero prossimamente incorrere nelle stesse difficoltà. Il tema è perciò più che urgente e, a dire il vero, per nulla controverso, per cui la Commissione della legislazione confida in una sollecita approvazione della modifica legislativa proposta.

#### **Per la Commissione della legislazione:**

Elio Genazzi, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià -

Carobbio W. - Dafond - Dell'Ambrogio -

Duca Widmer - Fiori - Ghisletta D. - Mellini -

Pantani - Pini - Quadri - Righinetti